

La Nuova **Procedura Civile**

Direttore Scientifico: Luigi Viola

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693

Pubblicazione del 1.4.2015

La Nuova Procedura Civile, 1, 2015

ADMAIORA

Editrice

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Processo Civile Telematico: in caso di memoria conclusiva depositata in cartaceo, è più facile compensare le spese

Ai fini della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c., è possibile anche tener conto della condotta processuale della difesa che depositi la memoria conclusiva in cartaceo pur dopo il 31.12.2014 in spregio alla normativa sul processo civile telematico.

Tribunale di Bari, sezione prima, sentenza del 19.1.2015

...omissis...

Con atto di citazione ritualmente notificato il 19.07.2013, xxxxx. ha convenuto in giudizio lo Stato italiano in qualità di erede avente causa ex art. 586 c.c. della defunta xxxxxxxxx, formale titolare del diritto di proprietà sull'immobile ad uso abitativo con relative pertinenze sito in di xxxxxx n. 75 (censito in N.C.E.U. al foglio xxxxxx, sub. 9), esponendo di aver esercitato pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre vent'anni e sin dal 23.06.1992, il possesso completo di tale bene immobile nel disinteresse dell'originaria proprietaria e di eventuali aventi causa.

Ha chiesto, di conseguenza, che sia riconosciuto e dichiarato in loro favore l'acquisto del diritto di proprietà del cespite in questione per intervenuta usucapione ordinaria ventennale.

Dichiarata la contumacia dei convenuti alla prima udienza di trattazione del 16.12.2013, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, nonché a mezzo di prove testimoniali espletate all'udienza del 16.06.2014, ed all'esito di tali risultanze processuali la domanda può ritenersi fondata e, dunque, meritevole di accoglimento nei termini di seguito esposti.

Com'è noto, requisito legalmente richiesto ai fini dell'usucapione ordinaria di diritti reali su beni immobili è dato dal suo possesso ventennale, possesso che deve ulteriormente rivestire i requisiti della continuità, della non interruzione, della pacificità e della pubblicità (artt. 1158-1163-1167 c.c.). Ai fini poi dell'accertamento del diritto usucapito (es. proprietà, usufrutto, ecc.) occorre far riferimento al tipo di attività fattualmente svolta sul bene, onde accertare ad immagine di quale diritto detta attività viene ad essere esercitata.

Ciò premesso, dalle risultanze processuali emerge che in effetti l'attore ha posseduto uti dominus, per oltre venti anni, l'intero cespite oggetto del presente giudizio, sullo stesso esercitando in modo esclusivo, continuo, ininterrotto, pacifico, pubblico e non equivoco la propria signoria di fatto.

Difatti, oltre ai numerosi elementi indiziari documentali costituiti dalla copiosa documentazione allegata attestante la locazione dell'immobile a terzi, il pagamento di tutte le utenze, del condominio e delle imposte (cfr. all. da 6 a 13 del fascicolo di parte attrice), le dichiarazioni rese dai testi xxx e xxxxxxx (indifferenti e della cui attendibilità non vi sono concrete ragioni per dubitare) all'udienza del 16.06.2014 hanno confermato in pieno le allegazioni attoree relative alla occupazione continuativa dell'immobile da parte del L. nel sostanziale disinteresse di altri soggetti ed all'effettuazione da parte sua sul cespite di ogni opera di manutenzione ordinaria e straordinaria, attività senza dubbio espressive dell'*animus rem sibi habendi* (si veda Cass. civ., n. 1530/2000 e successive pronunzie conformi).

Tali univoche risultanze istruttorie consentono a questo giudicante di ritenere anzitutto sussistente, nella specie, questione di usucapione non già di qualunque altro diritto reale limitato, quanto, piuttosto, del diritto di proprietà del predetto immobile, tenuto conto altresì che, come la Suprema Corte ha più volte precisato, in mancanza di una diversa prova deve ritenersi che il potere di fatto sia esercitato nella specie più efficace, vale a dire con l'immagine della proprietà.

Nè, del resto, sono emersi elementi tali da far ritenere che l'attore abbia acquisito e/o mantenuto il possesso ad immagine del diritto di proprietà con violenza o clandestinità, tant'è che i convenuti non si sono neppure costituiti al fine di opporre contestazioni sul punto.

Dalle argomentazioni fino ad ora esposte consegue la dichiarazione che l'attore

è divenuto pieno proprietario, a titolo di usucapione, della piena proprietà dell'immobile sopra descritto, avendolo posseduto uti dominus per oltre un ventennio.

Nulla deve invece essere disposto circa la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari, in quanto tali adempimenti si configurano come semplici oneri a carico della parte interessata, attivabili pertanto, successivamente all'emanazione della presente sentenza, dietro sua autonoma iniziativa a cui il conservatore non potrebbe opporsi (si veda sul punto Cass. civ., II sez., n. 16583 dell'11.8.2005 in relazione all'art. 2651 c.c.).

Sussistono giusti motivi, vista la mancanza di qualsivoglia opposizione da parte dei soggetti convenuti ed alla luce della condotta processuale della difesa attorea che ha depositato la memoria conclusiva in cartaceo pur dopo il 31.12.2014 in spregio alla normativa sul P.C.T., per compensare integralmente le spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.C. n. 8736/2013, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- dichiara che xxx., nato a xxxxx. il x(cf.xxxxxxx è divenuto pieno proprietario, a titolo di usucapione, dell'immobile ad uso abitativo con relative pertinenze sito in di xxxx (censito in N.C.E.U. al foglio xxxxxxxxxxxx 9), avendolo posseduto uti dominus pacificamente, pubblicamente, continuativamente e senza opposizione alcuna per oltre un ventennio;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Bari, il 19 gennaio 2015.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2015.

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA

Editrice
